



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento UE n. 2016/1012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo alle *“condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”*;

VISTO il Decreto Legislativo 11 maggio 2018 n. 52, che reca la *“disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n.154”* e abroga la precedente Legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 52/2018, che stabilisce, tra l'altro, che *“il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico..., approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori ...”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 luglio 2022 n. 334888, parzialmente modificato dal Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 n. 278412, con il quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 52/2018, le Linee guida di natura tecnico-scientifica per la presentazione, la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici;

VISTA la nota prot. n. 773 del 9 marzo 2021, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale l'ANAFIBJ-Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana, riconosciuta come Ente selezionatore ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del Regolamento UE n. 2016/1012 e dell'articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo n. 52/2018, ha presentato a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento UE n. 2016/1012 e dell'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 52/2018, formale istanza volta ad ottenere l'approvazione di un programma genetico di miglioramento per la razza bovina Bruna, per la quale già esiste altro programma genetico gestito dalla ANARB-Associazione Nazionale Allevatori Razza Bruna;

VISTO l'esito della riunione del Comitato nazionale zootecnico del 20 dicembre 2021, nella quale detto organo, competente ad esprimere il parere sui programmi genetici proposti per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo n. 52/2018, ha rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano tutti i documenti necessari all'espressione del parere medesimo, sollecitando conseguentemente il Ministero ad acquisirli dall'Associazione interessata;

VISTA la ministeriale prot. n. 52672 del 4 febbraio 2022, trasmessa all'ANAFIBJ mezzo posta elettronica certificata in pari data, con cui questa Amministrazione, stante quanto osservato dal Comitato nazionale zootecnico, ha invitato la suddetta Associazione a mettere a disposizione dell'Autorità procedente i documenti integrativi necessari allo svolgimento dell'istruttoria, subordinando alla relativa acquisizione il prosieguo del procedimento, e precisamente: una dettagliata descrizione degli obiettivi di selezione e riproduzione del programma genetico; l'individuazione delle attività che si intende affidare a terzi e il nome e recapito dei terzi medesimi; l'indicazione del numero degli allevamenti aderenti al programma genetico e loro distribuzione geografica; i criteri di valutazione dettagliati degli obiettivi di selezione e riproduzione dichiarati ai fini della selezione, includendo gli specifici caratteri che verranno



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

rilevati per il calcolo di indici genetici utili al perseguimento degli obiettivi dichiarati; nel caso si preveda la possibilità di avvalersi di terzi per il rilevamento dei fenotipi e il calcolo degli indici genetici l'indicazione delle attività affidate e del soggetto terzo abilitato incaricato; nel caso in cui il programma genetico preveda valutazioni genetiche condotte in stazione di controllo ovvero su dati raccolti negli allevamenti, riportare le informazioni sui sistemi relativi alla produzione dei dati stessi, alla valutazione genetica e/o genomica inclusa la numerosità della popolazione di riferimento per la valutazione genomica ovvero il numero di animali che verranno genotipizzati, alla comunicazione e all'utilizzo dei risultati; eventuali accordi con Enti selezionatori (nazionali ed esteri) ovvero Organizzazioni di allevamento di altri Paesi per l'esecuzione congiunta di prove di valutazione genetica;

VISTA la nota prot. n. 871 del 28 marzo 2024, trasmessa a questo Ministero mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale l'ANAFIBJ ha dato riscontro alla richiesta d'integrazione documentale di cui sopra specificando, in particolare, l'orientamento del nuovo programma genetico alla sola produzione di latte, a differenza del programma genetico dell'ANARB orientato alla duplice attitudine, ossia produzione di latte e carne;

VISTA la ministeriale prot. n. 249468 del 4 giugno 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale questa Amministrazione, alla stregua delle Linee Guida di cui al Decreto Ministeriale n. 334888/2022, nelle more entrato in vigore, ha richiesto all'ANAFIBJ le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000 debitamente sottoscritte dagli allevatori che intendano partecipare al programma genetico oggetto dell'istanza di approvazione;

VISTA la ministeriale prot. n. 249503 del 4 giugno 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale questo Ministero, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, ha comunicato alla controinteressata ANARB gli sviluppi procedurali di cui sopra, mettendole a disposizione tutti i documenti inviati dalla ANAFIBJ e invitandola a trasmettere eventuali controdeduzioni;

VISTA la nota prot. n. 117 del 18 giugno 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale ANARB, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/1990, ha espresso le proprie osservazioni circa il programma genetico proposto per l'approvazione dall'istante, rilevando in particolare che detto programma comprometterebbe quello da essa gestito in quanto inciderebbe negativamente sulle caratteristiche della razza Bruna separandola per linee selettive in relazione a obiettivi diversi (duplice attitudine – produzione di latte), così asseritamente concretandosi la causa di rigetto dell'istanza di approvazione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) del Regolamento UE n. 2016/1012;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 334888/2022 ha stabilito, fra l'altro, al capitolo 3A, la consistenza minima di una razza sotto la quale non è possibile riconoscere per essa un secondo programma genetico, nonché la consistenza minima di animali riproduttori che deve essere nella disponibilità di un nuovo programma genetico di miglioramento per il quale venga richiesta l'approvazione;

VISTA la nota prot. n. 2337 del 13 settembre 2024, trasmessa mezzo posta elettronica certificata in pari data, con la quale l'istante ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive richieste da questa Amministrazione, comprovanti la disponibilità di un patrimonio animale pari a 6.954 bovine adulte distribuite in 244 allevamenti, superiore al limite (6000 capi) previsto dal citato capitolo 3A delle Linee guida di cui al Decreto Ministeriale n. 334888/2022, essendo la specie bovina espressamente qualificata dal medesimo capitolo come a bassa capacità riproduttiva, nonché ha dichiarato, ai fini dell'inizio della propria attività



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

di utilizzare tori già selezionati da ANARB fino ad ottobre 2023, prima dell'entrata in operatività dei nuovi obiettivi di selezione e comunque di disporre, per la riproduzione nell'ambito del programma genetico, del seme di oltre 1000 tori tra quelli selezionati da ANARB, da Enti Selezionatori di altri Paesi membri o da Organizzazioni di allevamento riconosciute nei Paesi terzi, il cui materiale genetico congelato è disponibile sul mercato, allegando anche le dichiarazioni di disponibilità dei maschi di razza Bruna, selezionati per la produzione di latte, da parte dei centri Intermizoo e Superbrown;

VISTO l'esito della riunione del Comitato nazionale zootecnico tenutasi in data 14 ottobre 2024, nella quale l'organo consultivo, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 52/2018, ha espresso parere favorevole all'approvazione del programma genetico presentato dall'ANAFIBJ per la razza bovina in questione, sulla base dell'impegno espresso dagli allevatori per l'adesione al nuovo Programma genetico con un numero complessivo di capi superiore alla soglia fissata dal capitolo 3A del Decreto Ministeriale n. 334888/2022 per quanto riguarda i riproduttori femminili e ritenendo insussistente il pericolo di compromissione del programma genetico già in essere gestito dall'ANARB in ragione dell'ampiezza della popolazione animale di razza Bruna;

CONSIDERATO che il programma genetico della razza bovina in questione proposto dalla ANAFIBJ, così come riformulato, risulta rispondere alle finalità di miglioramento della razza stessa, in linea con la normativa unionale e nazionale sopra richiamata e con i principi di cui alle Linee guida, non ravvisandosi pericoli di compromissione dell'altro programma genetico gestito dall'ANARB, che, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/1012, legittimano il rifiuto di approvazione di un programma genetico, in particolare perché:

- non sono compromessi i tratti essenziali delle caratteristiche della razza o i principali obiettivi del programma genetico gestito da ANARB per la stessa razza (articolo 10 comma 1 lettera a), a cagione dell'ampiezza della popolazione animale di razza Bruna, nonché in considerazione del fatto che, nonostante i due programmi genetici abbiano obiettivi diversi, l'attività selettiva per il miglioramento della produzione di latte non è in contrasto con quella per la selezione di soggetti con duplice attitudine, ma può ritenersi compresa in quest'ultima, e che i singoli allevatori aderenti al programma genetico ANAFIBJ, se interessati prioritariamente alla selezione per il latte, indirizzerebbero, in ogni caso, la propria attività selettiva aziendale a tale ultima attitudine;

- non è compromessa la conservazione della razza o della diversità genetica all'interno della razza (articolo 10 comma 1 lettera b) a cagione dell'ampiezza della popolazione animale di razza Bruna;

- non è compromesso lo scopo del programma genetico di ANARB, che non consiste nella conservazione della razza non trattandosi di razza a rischio di estinzione o di razza autoctona che non sia comunemente reperibile in uno o più dei territori dell'Unione Europea (articolo 10 comma 1 lettera c), avendo la razza bovina Bruna in Italia, sulla scorta delle risultanze del sistema informativo FAO DAD-IS, una popolazione pari a 64.163 femmine e 3.266 maschi e, inoltre, trattandosi di una razza cosmopolita, risulta ampiamente diffusa sia in altri stati membri che in Paesi Terzi, con una popolazione mondiale stimata di 2.282.764 capi, in base sempre al sistema informativo FAO DAD-IS, con un costante scambio di materiale genetico dai diversi programmi esistenti;

CONSIDERATO, inoltre, che al fine di valutare l'eventuale compromissione del programma genetico esistente della razza bovina Bruna da parte del nuovo programma genetico si è tenuto debitamente conto anche di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/1012 e, in particolare, del fatto che:



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

- per la razza in questione esiste già in Italia un programma genetico approvato, ossia quello della ANARB (articolo 10 comma 2 lettera a);

- la razza bovina Bruna in Italia, come detto, ha una popolazione pari a 64.163 femmine e 3.266 maschi e, trattandosi di una razza cosmopolita, risulta ampiamente diffusa sia in altri stati membri che in Paesi Terzi con una popolazione mondiale stimata di 2.282.764 capi, con un costante scambio di materiale genetico dai diversi programmi esistenti (articolo 10 comma 2 lettera b e lettera c);

RITENUTA la necessità di apportare alcune correzioni formali ai testi del disciplinare e delle norme tecniche del programma genetico trasmessi dall'ANAFIBJ, in accordo con la stessa;

VISTO l'articolo 3 del Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023 n. 178, recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023 n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024 n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024 n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024 n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 320;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Valorizzazione biodiversità animale

DECRETA

Articolo 1 - In conformità alle premesse e per le motivazioni sopra esposte, nonché sulla base di quelle addotte dal Comitato nazionale zootecnico nella riunione del 14 ottobre 2024, è approvata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del Regolamento UE n. 2016/1012, nonché delle Linee guida di natura tecnico-scientifica per la presentazione, la valutazione e il corretto svolgimento dei programmi genetici, approvate con Decreto ministeriale n. 334888 del 28 luglio 2022, così come modificato e integrato dal Decreto ministeriale n. 278412 del 21 giugno 2024, la richiesta formulata dalla ANAFIBJ-Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana di approvazione di un programma genetico per la razza bovina Bruna e, conseguentemente, il “*Programma genetico della razza bovina Bruna*” gestito dall'ANAFIBJ e costituito dal “*Disciplinare per l'attuazione del programma genetico della razza bovina Bruna*” e dalle “*Norme tecniche di selezione del programma genetico della razza bovina Bruna*”, che vengono allegati al presente Decreto (allegato 1 e allegato 2) a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 – Il presente Decreto, unitamente ai suoi allegati 1 e 2, sarà tempestivamente pubblicato, a cura dell'ANAFIBJ, sul proprio sito ufficiale.

Articolo 3 – Avverso il presente provvedimento può essere esperito, alternativamente, ricorso al TAR, entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso, o al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi del CAD

Allegato 1 – Disciplinare programma genetico razza Bruna
Allegato 2 – Norme tecniche programma genetico razza Bruna

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA "BRUNA"

ARTICOLO 1

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs n.52/2018 recante disciplina della riproduzione animale l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana (ANAFIBJ), giuridicamente riconosciuta con DPR n. 1290 del 26 maggio 1959, gestisce un programma genetico della razza bovina Bruna.

Il Libro Genealogico della razza Bruna facente parte del programma genetico gestito dall'ANAFIBJ è regolato dal presente Disciplinare in armonia con le normative europee ed in particolare con il regolamento UE n.2016/1012 e con il D.Lgs. n.52 dell'11 Maggio 2018.

CAPITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

ARTICOLO 2

Programma genetico

Il programma genetico della razza Bruna opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro genealogico.

Il Programma genetico della razza Bruna rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico della razza ed ha la finalità di indirizzare tecnicamente l'attività di selezione, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, promuovendo nel contempo la valorizzazione economica della razza stessa.

Le attività del Libro Genealogico sono svolte secondo le norme di cui ai successivi articoli sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di seguito "Autorità competente" ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.

Lo scopo del programma genetico è quello di attuare una serie di azioni sistematiche, tra cui la registrazione, la selezione, la riproduzione e lo scambio di animali riproduttori e del loro materiale germinale, concepite in modo tale da preservare o migliorare le caratteristiche fenotipiche e/o genotipiche desiderate dei riproduttori di razza Bruna.

ARTICOLO 3

Composizione del Libro Genealogico

Allo svolgimento delle attività del programma genetico, ANAFIBJ provvede mediante:

- a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b) L'Ufficio nazionale del Libro genealogico (UNLG);
- d) il Corpo degli Esperti (CE);

ARTICOLO 4

La Commissione Tecnica Centrale

1. La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la selezione ai fini del miglioramento della razza, stabilisce le metodologie per l'attività selettiva, propone eventuali modifiche del presente Disciplinare e delle norme tecniche ai fini del miglioramento della razza.
2. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
 - a) 2 funzionari dell'autorità competente dalla stessa nominata di cui uno incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
 - b) 3 funzionari tecnici esperti in zootecnia delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, con il maggior numero di capi iscritti al Libro Genealogico. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti organi Regionali o Provinciali dell'agricoltura;
 - b) 5 rappresentanti degli allevatori, nominati dall'ANAFIBJ;
 - c) 2 esperti in zootecnia individuati tra una rosa di nominativi proposti dall'ANAFIBJ e nominati dall'autorità competente;
 - d) 1 esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA nominato dall'autorità competente;
 - e) il Presidente dell'ANAFIBJ od un suo delegato;
 - f) un rappresentante del Comitato consultivo degli Esperti.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Ufficio Centrale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, o da un suo delegato
4. La CTC elegge, nel proprio ambito, il Presidente e il Vicepresidente.
5. I componenti della CTC restano in carica per un triennio a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva e possono essere riconfermati,.
6. I componenti della CTC che risultano assenti ingiustificati per tre consecutive sedute della Commissione vengono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
8. La convocazione della CTC è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.
9. Le riunioni della CTC possono avvenire anche in modalità telematica. Nelle riunioni convocate di persona, su specifica richiesta, è comunque possibile ammettere la partecipazione in modalità telematica di singoli componenti.
10. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente.
12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
13. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che sarà trasmesso a tutti i componenti per via telematica. Il verbale si riterrà approvato con la formale espressione del consenso di tutti i componenti e comunque, in assenza di osservazioni, dopo 20 giorni dalla trasmissione. Il verbale approvato, firmato dal Presidente e dal Segretario, è tenuto agli atti dell'UC dell'ANAFIBJ.

14. ANAFIBJ è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC, attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena è verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima, incluso il rappresentante dell'Autorità competente.

ARTICOLO 5

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UCLG)

1. L' Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede:
 - a) all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività ed allo svolgimento dei Programmi Genetici di cui all'art. 7 del presente Disciplinare;
 - b) al coordinamento ed al controllo delle attività, anche con ispezioni ad allevamenti, onde assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito dal presente Disciplinare dalle norme tecniche e dalle delibere della Commissione tecnica centrale;
 - c) allo svolgimento dei compiti, servizi ed altre attività necessarie al funzionamento del Libro Genealogico compresa l'elaborazione e la stampa dei documenti;
 - d) ad effettuare le valutazioni genetiche, genomiche e morfologiche dei riproduttori, secondo quanto previsto dalle apposite norme tecniche;
 - e) alla divulgazione degli Indici genetici e genomici;
 - f) alla gestione della base dati del Libro Genealogico;
 - g) a garantire le attività e i servizi a tutti gli allevatori con capi iscritti al libro genealogico, a prescindere dal rapporto associativo;
 - h) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico.
2. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell'ANAFIBJ

ARTICOLO 6

Gli Esperti di razza – il Corpo degli Esperti

1. Gli esperti sono tecnici specializzati e formati da ANAFIBJ delegati ed incaricati di volta in volta dalla medesima Associazione allo svolgimento delle valutazioni morfologiche dei soggetti negli allevamenti, nelle mostre e nei concorsi riconosciuti dal Libro Genealogico; ad essi l'ANAFIBJ può affidare l'incarico per lo svolgimento di altri servizi nell'ambito dell'attività di selezione.

L'attività degli Esperti di razza viene svolta negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico e che sono parte del Programma Genetico della razza

2. Il corpo degli Esperti è formato da:
 - Ispettori di razza
 - Esperti di razza
 - Esperti Nazionali
3. Il Corpo degli Esperti è retto dall'apposito Regolamento degli Esperti approvato ed aggiornato periodicamente con delibera di CTC ed approvato dall'autorità competente.

4. Gli Esperti di razza sono nominati dal Consiglio Direttivo dall'ANAFIBJ alla scadenza del mandato istituzionale come previsto dal Regolamento del corpo degli Esperti.

5. Le valutazioni morfologiche dei soggetti da iscrivere o iscritti al Libro Genealogico sono effettuate dagli ispettori di razza secondo le indicazioni dell'Ufficio Centrale, quelle dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico sono effettuate dagli esperti Nazionali e devono essere svolte come stabilito nelle norme tecniche.

6. Il Consiglio Direttivo dell'ANAFIBJ nomina un Comitato Consultivo degli Esperti ai sensi dell'art.3 del Regolamento degli Esperti.

7. Pena la decadenza dal Corpo, un Esperto non può prestare la propria opera in manifestazioni non autorizzate da ANAFIBJ.

CAPITOLO SECONDO

PROGRAMMA GENETICO

ARTICOLO 7

Adesione al Programma genetico (PG)

1. L'adesione al Programma genetico è volontaria.
2. ANAFIBJ ha previsto l'adozione di un Regolamento interno necessario a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli allevatori e l'Associazione nello sviluppo del Programma Genetico.

CAPITOLO TERZO

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

ANAFIBJ esegue i controlli necessari alla tenuta delle genealogie degli animali che partecipano al presente programma genetico della razza Bruna.

ARTICOLO 8

L'adesione al Libro Genealogico

1. L'allevatore proprietario che intende iscrivere o registrare i propri soggetti di razza Bruna deve presentare domanda all'ANAFIBJ.
2. L'adesione al Libro Genealogico è volontaria.
3. L'allevatore per aderire al libro genealogico deve iscrivere i propri soggetti di razza Bruna presenti in azienda.
4. L'adesione comporta l'accettazione del presente Disciplinare, delle norme tecniche, delle disposizioni dell'Ufficio centrale del Libro Genealogico nonché delle successive modifiche apportate dagli organi competenti.
5. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevatori proprietari di bovini di razza Bruna e che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza così come stabilito nelle norme tecniche.
 - b) essere sottoposti ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte svolti dall'Ente delegato da ANAFIBJ ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.52 dell'11 Maggio 2018, se rientranti nelle aziende oggetto di delega ai sensi dell'articolo 6 del citato D.lgs 52/2018;

c) essere comunque sottoposti in forma regolare e continuativa alle verifiche previste dalle norme tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico.

d) essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente;

e) essere sottoposti con regolarità alle valutazioni morfologiche nei tempi e nei modi stabiliti con delibera di CTC dall'ANAFIBJ.

6. L'ammissione è deliberata dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e, limitatamente al punto (a), dopo il giudizio di idoneità formulato da un esperto di razza.

7. L'allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'ANAFIBJ.

8. I centri di produzione di materiale riproduttivo ed i tenutari delle stazioni di monta pubblica, sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico e pertanto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza di quanto previsto dai disciplinari.

9. L'Ufficio centrale procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Libro genealogico, nonché di quegli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di adesione.

ARTICOLO 9

L'ammissione dei Riproduttori

1. Sono iscritti al Libro Genealogico tutti i soggetti degli allevamenti aderenti al Libro Genealogico, in possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche.

2. Sono parimenti iscritti al Libro Genealogico i soggetti registrati, ma non più presenti in allevamenti aderenti al Libro Genealogico.

3. L'iscrizione al Libro Genealogico di animali importati, nati da embrioni o da materiale riproduttivo importato, o concepiti all'estero è condizionata al possesso dei requisiti previsti dalle apposite norme tecniche.

4. I soggetti provenienti dai Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti di paesi terzi, i figli di femmine importate gravide, ed i soggetti esteri ottenuti con tecniche riproduttive o moltiplicative autorizzate possono essere iscritti al Libro Genealogico italiano quando ricorrono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalle norme tecniche.

5. Negli allevamenti aderenti al Libro Genealogico possono funzionare solo i tori in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

6. L'iscrizione dei soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato da paesi terzi, è subordinata alla preventiva verifica del nulla osta all'importazione del seme rilasciato dall'autorità competente.

ARTICOLO 10

Struttura del Libro Genealogico

Il Libro Genealogico, in ottemperanza alle Decisioni della Commissione C.E.E. del 14 luglio 1984 (84/419/CEE), del 17 maggio 2005 (2005/379/CE), e del Regolamento UE 2016/1012 è costituito da:

1. SEZIONE PRINCIPALE

f) maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale

g) femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.

Femmine in selezione

Femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla sezione principale e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico. Le femmine della sezione principale i.) possono essere qualificate "Madri selezionate" sulla base dei requisiti previsti dalle specifiche delibere della Commissione Tecnica Centrale.

Maschi in selezione

Maschi iscritti nella sezione principale con i requisiti previsti dalle specifiche delibere della Commissione Tecnica Centrale per la monta naturale e per la fecondazione artificiale.

2. SEZIONE SUPPLEMENTARE

Vengono registrati gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella sezione principale. I maschi registrati nella sezione supplementare non possono essere utilizzati per la riproduzione.

ARTICOLO 11

Iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici

1. Per l'iscrizione di soggetti provenienti da altri programmi genetici della razza Bruna, riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 1012/2016, è necessario presentare all'UC il certificato zootecnico redatto in conformità al citato Regolamento.

ARTICOLO 12

Verifica dell'Ascendenza

1. L'Ufficio Centrale, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto.
2. L'allevatore deve consentire il prelievo dai propri animali del materiale biologico necessario per l'effettuazione del test di ascendenza. Il rifiuto comporta la cancellazione della genealogia.
3. Ai soggetti iscritti la cui ascendenza dichiarata non venisse confermata dagli esami, verrà cancellata la genealogia non confermata (paterna, materna o entrambe).
4. Metodologia e specifiche dell'accertamento d'ascendenza sono approvate dalla CTC.

ARTICOLO 13

Identificazione dei bovini di razza Bruna

L'identificazione dei soggetti di razza Bruna avviene in osservanza e con le modalità previste dalla Legislazione nazionale e Comunitaria in vigore.

ARTICOLO 14

Banca Dati, Informazioni, Moduli e Documenti del Libro Genealogico

1. Per il funzionamento del Libro Genealogico ANAFIBJ si avvale di una banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevatori aderenti, gli animali iscritti e gli allevamenti ove gli animali sono tenuti.

2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentirne la consultazione ed il rilascio di certificati ufficiali.
3. La base dati è alimentata con informazioni provenienti:
 - dalla raccolta dati,
 - dai controlli funzionali,
 - dagli ispettori di razza,
 - da laboratori,
 - da fonti estere,
 - da elaborazioni interne ed altro.
4. I documenti ufficiali del Libro genealogico sono emessi dall'Ufficio Centrale su appositi moduli.
5. Chiunque faccia uso indebito, sottragga, falsifichi, alteri, o riproduca i documenti ed i contrassegni o loghi dell'ANAFIBJ è perseguito a norma di legge.

ARTICOLO 15

Il Certificato ed altri documenti genealogici

Il Certificato Genealogico, prodotto in ottemperanza della normativa comunitaria in vigore, certifica l'identità e l'ascendenza dei soggetti iscritti al Libro Genealogico e/o del materiale genetico da essi prodotto.

Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato genealogico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà essere rilasciato un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".

1. Nelle norme tecniche di cui all'art. 21 sono definiti:
 - a) I requisiti che i soggetti devono soddisfare per il rilascio del certificato genealogico e le norme per la sua emissione;
 - b) documenti genealogici che devono accompagnare embrioni, ovuli, ecc. nonché quelli per l'esportazione di seme e genetica in senso generale.
2. Il Certificato Genealogico è rilasciato, su richiesta del proprietario, dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico Nazionale.

I Certificati Genealogici dei bovini esportati ed i certificati che accompagnano l'esportazione e/o la commercializzazione di seme, ovuli od embrioni sono rilasciati dall'Ufficio Centrale secondo le modalità previste dalla normativa europea vigente.

ARTICOLO 16

Mostre - Concorsi - Promozioni

Le mostre e le altre eventuali manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico devono essere organizzate in base a norme previste dall'apposito Regolamento Mostre approvato ed aggiornato dalla CTC.

Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori ed alle vacche di particolare pregio, secondo norme predisposte dall'Uff. Centrale e deliberate dalla CTC.

ARTICOLO 17

Valutazioni Genetiche

L'ANAFIBJ effettua le valutazioni genetiche e genomiche dei soggetti del Libro Genealogico, secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare.

Le valutazioni genetiche e genomiche sono effettuate in conformità a quanto stabilito dai regolamenti dell'Unione Europea in vigore.

ARTICOLO 18

Obblighi degli allevatori

L'allevatore che abbia ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, si impegna:

- a) ad osservare i disciplinari nonché le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Libro Genealogico;
- b) a concorrere al finanziamento delle attività del programma genetico e Libro Genealogico con le quote di compartecipazione stabilite dall'Ente Selezionatore (ANAFIBJ) per i soci e per i non soci;
- c) a sottoporre tutte le bovine di razza Bruna dell'allevamento, al controllo della produzione per la durata della loro carriera, secondo le disposizioni vigenti, a tutte le valutazioni, agli accertamenti e ad altre disposizioni previste dall'Ufficio Centrale;
- d) a sottoporre alla valutazione morfologica tutte le bovine presenti nell'elenco stilato per ogni turno di valutazione previsto dalle norme in vigore deliberate dalla CTC;
- e) a non utilizzare per la riproduzione tori non autorizzati;
- f) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, compresa la partecipazione anche con animali propri a specifiche attività del Libro Genealogico qualora l'ufficio centrale del Libro Genealogico lo richieda;
- g) a fornire agli uffici del Libro Genealogico informazioni aventi rilevanza selettiva sul proprio allevamento;
- h) a rendere disponibili soggetti di particolare valore genetico per programmi e/o iniziative di miglioramento e promozione della razza;
- i) a partecipare attivamente alle prove di progenie nelle modalità stabilite dal disciplinare per le valutazioni genetiche;
- j) a consentire all'ANAFIBJ l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al LG ai fini di ricerca, indagine e certificazione;
- k) ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria con particolare riferimento alle norme dell'anagrafe bovina;
- l) a partecipare con il bestiame iscritto alle manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico della razza Bruna qualora l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico lo ritenga opportuno;
- m) a non utilizzare materiale genetico (seme, ovuli embrioni) non autorizzato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

ARTICOLO 19

1 - I Provvedimenti

L'esclusione degli allevatori, dal programma genetico, avviene per motivi tecnici, ovvero per infrazioni alle norme del presente disciplinare tra le quali il mancato pagamento delle quote di compartecipazione al Programma Genetico. L'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:

- a) ammonimento;

- b) addebito del costo reale dei servizi relativi al Libro Genealogico
- c) annullamento delle ascendenze di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità.
- d) sospensione temporanea dal programma genetico;
- e) esclusione dal programma genetico;
- f) radiazione dal Libro genealogico dell'intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici;
- g) denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio Centrale.

2 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANAFIBJ con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.

Il merito del ricorso sarà valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri integrato da due membri nominati dalla Commissione Tecnica Centrale, scelti tra gli Esperti in Zootecnia nominati dall'autorità competente; essi rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso. In caso di vertenza legale è competente il foro di Cremona

ARTICOLO 20

Finanziamento del Libro Genealogico

Al finanziamento del Libro genealogico si provvede in sede centrale e periferica con:

- a) quote di compartecipazione al programma genetico stabilite per i soci e per i non soci;
- b) contributi per servizi resi nell'ambito delle attività istituzionali;
- c) contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d) contributi Comunitari, Statali, Regionali e Provinciali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
- e) altre eventuali entrate.

ARTICOLO 21

Norme tecniche

1. Le norme tecniche, di selezione del Programma genetico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall'Autorità competente.
2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANAFIBJ su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
3. Sono emanati dall'Ufficio Centrale, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, i Regolamenti:
 - Specifiche delle Valutazioni Genetiche e Genomiche;
 - del Corpo degli Esperti,

- delle Mostre,
- del Centro Genetico
- delle Prove di Progenie
- del Trapianto Embrionale

ARTICOLO 22

1. Le modifiche al presente disciplinare, di iniziativa dell'Autorità competente o proposte dall'ANAFIBJ su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

NORME TECNICHE DI SELEZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA BRUNA

LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE

o---00---o

Art. 1

Le caratteristiche morfologiche della razza Bruna**Femmine - Caratteri generali**

standard di razza Mantello marrone dal chiaro allo scuro, uniforme. Sono tollerate macchie bianche ventrali e piccole macchie non molto estese. Musello: generalmente scuro contornato di bianco. Cute della mammella non pigmentata. Peso di 500-700 kg in età adulta.

Femmine - Caratteristiche morfologiche desiderabili

Spiccata funzionalità in particolare nella mammella. Struttura scheletrica solida e ben definita che evidenzia buoni caratteri da latte. Di seguito sono elencati i principali aspetti:

Anteriore Armonico nell'insieme; **collo** piuttosto allungato e sottile, ricco di pliche cutanee; **garrese** ben serrato pronunciato e piuttosto affilato; **spalle** armonicamente fuse con il collo; **petto** forte e ampio per contribuire ad aumentare la cavità toracica; **arti** in appiombato, ben distanziati, con ossa piatte.

Linea dorsale Rettilinea e/o leggermente rilevata, senza vuoto retroscapolare, con **lombi** larghi e forti senza depressione per essere di sostegno ad un capace addome.

Groppa Lunga e larga, all'incirca livellata con ischio leggermente più basso dell'ileo, con spina sacrale rilevata ma non alta; **attacco di coda** non piatto o rientrato o alto; coda piuttosto sottile

Arti posteriori In appiombato, giustamente piazzati, forti, asciutti, con ossa piatte; natiche con profilo rettilineo, garretti piatti, forti e larghi, con leggerissima angolatura, senza tare e con tendini e vene evidenti. Piedi forti, ben chiusi, con suola alta, soprattutto al tallone; pastoi corte, flessibili e forti.

Mammella anteriore Giustamente estesa in avanti e saldamente attaccata, non spaccata, **quarti** regolari con profilo leggermente arrotondato; **vene addominali** prominenti e tortuose con fontane ampie; tessuto spugnoso ed elastico

Mammella posteriore Saldamente attaccata, alta e larga con profilo posteriore in linea o leggermente sporgente rispetto a quello delle natiche; **quarti** regolari con divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale ben segnato; **tessuto** spugnoso ed elastico.

Piano inferiore Parallelo al suolo e di almeno 8 cm al di sopra del piano dei garretti.

Legamento sospensorio mediano Forte e marcato che divide nettamente e simmetricamente la mammella in due parti uguali.

Capezzoli Di giuste dimensioni, perpendicolari, cilindrici e terminanti tronchi con forte sfintere, inseriti al centro di ciascun quarto, in linee parallele e, visti da dietro, convergenti a mammella vuota.

Maschi - Caratteri generali

Le caratteristiche morfologiche desiderabili sono analoghe a quelle illustrate per le femmine ad esclusione degli aspetti specifici di quest'ultime e con ovvio riguardo alla mascolinità che si riflette in una maggior mole e una maggior potenza di ogni singola parte.

Assenza di gravi difetti riconosciuti trasmissibili alla discendenza.

Art. 2

Accertamento degli ascendenti

Tutti i riproduttori maschi da adibire alla riproduzione in inseminazione artificiale, devono essere sottoposti all'accertamento dell'ascendenza.

L'UCLG, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre ad accertamento, anche ripetutamente, qualunque soggetto.

L'allevatore deve rendere disponibili al test d'ascendenza i soggetti indicati dall'UCLG. Il rifiuto comporta la cancellazione della genealogia.

I soggetti iscritti ai registri genealogici principali per i quali, a seguito di accertamento non ne sia confermata l'ascendenza dichiarata alla nascita e non è possibile identificarne una corretta, sono automaticamente iscritti ai registri genealogici supplementari.

Ai soggetti con paternità e/o maternità incompatibili viene cancellato l'ascendente incompatibile. Qualora grazie all'analisi genomica sia possibile identificarne il padre o la madre corretti questi verranno attribuiti.

Per le femmine può essere richiesto, anche a campionatura, l'accertamento dell'ascendenza registrata.

I soggetti scelti nel programma di campionatura debbono obbligatoriamente essere testati. L'UCLG può effettuare, in allevamento o in occasione di manifestazioni, specifici prelievi di materiale biologico per l'accertamento d'ascendenza e/o per analisi genetiche anche a soggetti già precedentemente testati.

In caso di diagnosi incompatibile per la paternità e/o maternità o dubbia paternità e maternità è opportuno effettuare il ritestaggio del soggetto e della madre.

I risultati delle analisi genotipiche e genomiche possono essere usati dall' UCLG per qualsiasi tipo di elaborazione statistica successiva.

Sono considerati ufficiali solo i risultati dei test di accertamento degli ascendenti eseguiti da enti accreditati da ICAR per la verifica delle parentele.

L'accertamento dell'ascendenza può essere effettuato anche con l'ausilio delle analisi genomiche.

Sono considerate verificate le genealogie validate con test di laboratorio non più in uso ma ufficiali all'epoca della loro applicazione.

Art. 3

Piani d'accoppiamento

Il programma confronta i dati genetici delle vacche e manze presenti negli allevamenti iscritti al Libro genealogico con gli indici dei tori abilitati all'inseminazione artificiale, con lo scopo d'individuare il toro in grado di sopperire le mancanze della femmina e ottimizzare gli obiettivi di selezione nazionali ed aziendali. E' disponibile un servizio di assistenza genetica fornito dai tecnici dell' UCLG.

Art. 4

Banca dati, informazioni, moduli e documenti del Libro genealogico

Per il funzionamento del libro genealogico è costituita presso l' UCLG, un'unica banca dati contenente le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti ed ogni singolo animale iscritto al libro genealogico.

La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire la consultazione delle informazioni sui soggetti e sugli allevamenti ed il rilascio di certificati ufficiali.

La base dati è alimentata con informazioni provenienti:

- dall'esterno, dai controlli funzionali ed altre fonti;
- da elaborazioni interne.

Per l'attività del libro genealogico, l'UCLG stabilisce gli elementi necessari per il suo funzionamento:

- detiene la base dati ufficiale del libro genealogico e gestisce il sistema informativo;
- predispone e/o realizza, la modulistica, i documenti ufficiali;
- emana le indicazioni per l'emissione dei documenti ufficiali e quant'altro si renda necessario dal progresso tecnico e per il miglioramento genetico.

Chiunque faccia uso indebito, sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni o loghi dell'UCLG è perseguito a norma di legge.

Art. 5

Il certificato zootecnico

Il Certificato zootecnico è rilasciato ai maschi e femmine iscritti al Libro genealogico sulla base della normativa vigente.

Il Certificato zootecnico è obbligatorio per i soggetti, embrioni, seme, ovociti esportati e/o importati.

Il Certificato zootecnico per un soggetto è rilasciato dall'UCLG, a richiesta del proprietario.

L'UCLG può delegare mediante convenzione enti terzi all'emissione del certificato zootecnico.

Art. 6

Iscrizione soggetti esteri al Libro genealogico

L'iscrizione di soggetti esteri al Libro genealogico è sottoposta alle norme del regolamento UE 1012/2016

I soggetti esteri (animali vivi, seme, embrioni) devono essere:

- registrati nella stessa sezione del Libro genealogico italiano corrispondente a quella del paese d'origine;
- accompagnati dal certificato zootecnico come previsto dalla normativa comunitaria vigente.

I tori d'inseminazione artificiale per funzionare negli allevamenti del Libro genealogico devono preferibilmente disporre di analisi genomica e/o marcatori genetici.

Art. 7

Anomalie a base genetica

Le anomalie a base genetica indesiderate che per la loro rilevanza, costituiscono un pericolo per la razza; pertanto esse sono soggette ad azioni di vigilanza ed intervento per limitarne la diffusione in popolazione sconsigliando il non utilizzo dei riproduttori portatori e invitando i centri d'IA e gli allevatori ad escludere dei maschi dall'attività riproduttiva;

La Commissione tecnica centrale classifica le anomalie a base genetica.

Per tutti i soggetti testati per le anomalie a base genetica, devono essere pubblicate le informazioni a queste relative.

Per i maschi destinati alla riproduzione in IA è consigliata l'esecuzione del test per verificare lo stato di portatore per tutte le anomalie a base genetica conosciute al momento dell'analisi.

LE VALUTAZIONI GENETICHE E GENOMICHE DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

Impostazione generale

L'impostazione e la conduzione tecnica delle valutazioni genetiche e genomiche è attuata dall'UCLG, in quanto giuridicamente responsabile dell'azione di miglioramento selettivo della razza e che si persegue mediante:

- valutazione genetica e genomica dei tori
- valutazione genetica e genomica delle vacche

Art. 9

Valutazione genetica e genomica dei tori

La valutazione genetica e genomica dei tori misura la capacità di un toro a trasmettere alla discendenza determinati caratteri atti ad elevare economicamente la potenzialità produttiva nell'ambito della razza.

Le valutazioni genetiche dei tori italiani rientrano nelle "prove di campo"; le indagini e i controlli vengono svolti sulle figlie dei riproduttori presso le stalle dei singoli allevatori.

Per analisi genotipica: s'intende un'analisi sul DNA di un soggetto utilizzando il metodo di riferimento per i bovini secondo le indicazioni impartite dall'UCLG.

Per valutazione genomica: s'intende una valutazione genetica che incorpora nella valutazione tradizionale anche le informazioni derivanti dall'analisi genotipica di un soggetto.

Le fasi per l'implementazione di un sistema di valutazione genetica sono:

- La metodologia ed i parametri da utilizzare nelle elaborazioni sono determinati dalla Commissione tecnica centrale, ed a giudizio di questa possono subire modifiche in rapporto all'evoluzione scientifica.
- Applicando le direttive della Commissione tecnica centrale, l'UCLG dopo ogni elaborazione della valutazione genetica, pubblica le valutazioni genetiche/genomiche dei tori autorizzati per la inseminazione artificiale.

Nei documenti ufficiali del Libro genealogico, compresi i cataloghi delle Manifestazioni ufficiali, sono riportate valutazioni genetiche elaborate dall'UCLG.

Art. 10

Valutazione genetica e genomica delle vacche

Con l'indice vacche si esprime la capacità genetica di ogni singola bovina.

La metodologia ed i parametri da utilizzare nelle elaborazioni sono determinati dalla Commissione tecnica centrale, ed a giudizio di questa, possono subire modifiche in rapporto all'evoluzione scientifica.

Per analisi genotipica: s'intende un'analisi sul DNA di un soggetto utilizzando il metodo di riferimento per i bovini secondo le indicazioni impartite dall'UCLG.

Per valutazione genomica: s'intende una valutazione genetica che incorpora nella valutazione tradizionale anche le informazioni derivanti dall'analisi genotipica di un soggetto.

Nei documenti e pubblicazioni ufficiali del Libro genealogico, compresi i cataloghi delle Manifestazioni Ufficiali, sono riportate le valutazioni genetiche elaborate dall'UCLG.

Art. 11

Elaborazione e certificazione dei dati raccolti

I dati raccolti vengono elaborati:

- per singolo soggetto, i cui risultati possono essere forniti agli allevatori;
- per linee paterne, al fine di valutare tale carattere nei riproduttori attraverso gli indici genetici.

La metodologia ed i parametri da utilizzare nelle elaborazioni sono determinati dalla Commissione Tecnica Centrale, ed a giudizio di questa, possono subire modifiche in rapporto all'evoluzione scientifica.

Art. 12

Pubblicazione dei dati

Nei documenti ufficiali del Libro Genealogico, compresi i cataloghi delle manifestazioni ufficiali, sono riportate valutazioni genetiche elaborate dall'UCLG.

IL CORPO DEGLI ESPERTI DI RAZZA
--

Art. 13

Classificazione degli Esperti

Esperto della razza è colui al quale il Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosce la capacità tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame e alla valutazione dei soggetti sia nelle mostre che nelle visite di iscrizione al Libro Genealogico. Gli Esperti di razza che hanno frequentato il corso sono nominati dal Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato Istituzionale.

I nominativi dei nuovi Esperti di razza compaiono in un apposito elenco pubblicato su Bianco Nero solo nell'anno dell'acquisizione della qualifica. In tale elenco gli esperti sono suddivisi in tre sezioni:

Esperti di razza – La formazione e l'attività degli esperti di razza è finalizzata principalmente alla promozione e alla divulgazione del programma di selezione della razza Bruna italiana. La qualifica di esperto di razza permette inoltre di accedere alla nomina ad esperto nazionale.

Ispettore di razza - La qualifica di Ispettore di razza viene attribuita dal Consiglio Direttivo dell'ANAFIBJ agli esperti che avranno completato un corso a tempo pieno della durata di almeno sei mesi.

L'attività, la selezione, la formazione, l'aggiornamento e il controllo sull'attività sono regolate dal mansionario dell'ispettore di razza approvato e deliberato dal Consiglio Direttivo di ANAFIBJ su proposta del Comitato Consultivo degli Esperti.

Esperti Nazionali - La nomina ad esperto nazionale viene attribuita dal Consiglio Direttivo di ANAFIBJ. Gli esperti nazionali, nominati dal consiglio direttivo, dovranno assicurare piena disponibilità, quando richiesti dall'associazione.

Art. 14

Doveri dell'Esperto Nazionale

L'esperto, in quanto tale, deve promuovere la razza e l'attività di selezione secondo le indicazioni di ANAFIBJ.

L'esperto deve motivare con sobrietà e proprietà d'espressione i giudizi emessi.

L'esperto non deve sollecitare con alcun mezzo l'invito a prestare il suo operato nelle varie manifestazioni.

L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico in Italia ed all'estero, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Associazione.

L'esperto, qualora fosse richiesto per giudicare manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, deve richiedere l'autorizzazione all'Associazione.

L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.

LA VALUTAZIONE MORFOLOGICA NELLA RAZZA BRUNA ITALIANA

Art. 15

Valutazione morfologica

La valutazione morfologica è armonizzata a livello Europeo dal 2008; essa comprende:

- la punteggiatura che esprime il grado di perfezione di ogni singolo animale rispetto al modello ideale.
- la descrizione lineare dei tratti morfologici con la quale si quantifica il grado, la misura biologica di ogni aspetto considerato utilizzando una scala lineare di valori da 1 a 9.

La punteggiatura si esprime, per vacche in lattazione e per tori oltre i 18 mesi di età, con punti da 50 a 99 corrispondenti alle qualifiche di seguito riportate:

- 90-99 Eccellente
- 85-89 Molto buono
- 80-84 Buono +
- 75-79 Buono
- 70-74 Sufficiente
- 50-69 Insufficiente

Principali criteri di valutazione per le femmine

Il punteggio totale è il risultato della somma dei valori dei quattro parziali pesati in relazione alla loro importanza così come di seguito indicata:

- Forza e capacità produttiva (25 %)
- Groppa (10%)
- Funzionalità Arti e piedi (25%)
- Apparato mammario (40 %)

Descrizione lineare: per ogni aspetto descritto sul retro della scheda, viene indicato il valore lineare corrispondente, avendo come riferimenti indicativi gli standard riportati per ognuno di essi;

Principali criteri di valutazione per i maschi

Il punteggio totale: è il risultato della somma dei valori dei tre parziali pesati in relazione alla loro importanza, come di seguito indicata:

- Forza e solidità (40%)
- Groppa (20%)
- Funzionalità Arti e piedi (40%)

Descrizione lineare: per ogni tratto così come descritto per le femmine e tranne per gli aspetti relativi alla mammella, viene indicato il valore lineare corrispondente, avendo come riferimento indicativo gli standard di razza.

LE MANIFESTAZIONI ZOOTECNICHE UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 16

Manifestazioni ufficiali

In questo capitolo sono definite le norme richieste per l'ufficialità delle manifestazioni. Tali mostre sono approvate e si svolgono con l'assistenza ed il controllo dell'UCLG, nonché con l'eventuale supporto di enti territoriali. Con l'iscrizione alla mostra, l'allevatore iscritto al Libro genealogico, accetta senza riserve il presente regolamento e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Tutti i soggetti, nati in Italia o importati ed iscritti al Libro genealogico, possono essere iscritti/esposti in mostra se possiedono i requisiti riportati nel regolamento mostre e sulla base delle limitazioni dettate dalle esigenze organizzative. Tali soggetti devono essere presenti nell'allevamento al momento dell'iscrizione.

Tutti i soggetti iscritti alla mostra sono suddivisi nel catalogo per categorie. Il formato del catalogo e l'esposizione dei dati sono predisposti secondo le modalità impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico UCLG.

L'Ente organizzatore, in accordo con l'UCLG, procederà, dandone preventiva comunicazione agli enti ed agli allevatori interessati a definire i raggruppamenti e/o categorie in base al regolamento delle mostre.

I requisiti per l'iscrizione dei soggetti saranno definiti dagli enti organizzatori in accordo con UCLG.

La valutazione morfologica dei soggetti in catalogo, che sarà pubblica ed avverrà in appositi spazi dove gli animali possano sfilare ed essere giudicati anche in movimento, sarà affidata ad un giudice unico designato dall'Associazione.

Il giudice unico giudica più categorie, e come il suo supplente, non può avere soggetti partecipanti ai concorsi della mostra.

Il giudizio è inappellabile, il comportamento del giudice, degli espositori, dei conduttori e di tutti le altre persone coinvolte dovrà essere improntato alla massima professionalità.

In base alle caratteristiche morfologiche il giudice unico dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine di merito. In base alla graduatoria formulata verranno assegnati distintivi ufficiali definiti dal Regolamento Mostre:

Nelle categorie vacche in lattazione il giudice evidenzierà inoltre la prima miglior mammella.

Le finali saranno quattro. Nelle prime tre, parteciperanno le campionesse, le riserve e le eventuali menzioni delle categorie dei seguenti raggruppamenti: animali giovani, vacche giovani, vacche adulte. La quarta permetterà al giudice di proclamare le campionesse vacche della mostra, che risulteranno dal confronto tra le prime tre delle “vacche giovani” e le prime tre delle “vacche adulte”.

Insieme alle finali “vacche giovani” e “vacche adulte” si assegneranno anche i premi inerenti “miglior mammella giovane” e “miglior mammella adulta”, scelte fra le migliori mammelle delle rispettive categorie.

In tutte le mostre ufficiali verrà assegnato il premio “miglior allevatore/espositore”. La classifica verrà redatta prendendo in esame fino ad un massimo di 6 capi per ciascun espositore.

le disposizioni del “codice etico” che potranno essere aggiornate di anno in anno, a cura dell’associazione nazionale allevatori bovini razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana, ed alle quali si rimanda, fanno parte del Regolamento Mostre, in quanto favoriscono le buone pratiche di gestione zootecnica e del benessere animale.

È fatto obbligo agli allevatori di rispettarlo ed osservarlo in ogni sua parte, adottando comportamenti in linea con le finalità dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana.

La relativa commissione di controllo potrà essere costituita da un minimo di 3 ad un massimo di cinque componenti e sarà nominata dall’Ente organizzatore congiuntamente al coordinatore della stessa.

I controlli avverranno per tutta la durata della manifestazione, a partire dallo scarico degli animali nell’area fieristica e fino alla chiusura della manifestazione stessa.

Sanzioni: la mancanza del rispetto di una delle norme del codice etico da parte di un allevatore o del suo incaricato/collaboratore, provocherà l’esclusione dalla partecipazione di tutti i soggetti dall’entrata nel ring e l’annullamento dei risultati fino ad allora eventualmente ottenuti dall’allevamento.

Sono inoltre previste specifiche sanzioni in base alla gravità ed alla pluralità delle infrazioni commesse.

CENTRO GENETICO

Art. 17

Requisiti

Tutti i soggetti di razza Bruna da inserire in FA per le prove di progenie dovranno transitare dal Centro Genetico di ANAFIBJ ed avere le caratteristiche previste dal seguente regolamento.

REQUISITI GENETICI

I tori, per essere ammessi al centro genetico, devono avere i requisiti genetici indicati dalla Commissione tecnica centrale di ANAFIBJ.

ALLEVAMENTO DI PROVENIENZA

L'allevamento di provenienza deve essere iscritto al Libro Genealogico.

NORME OPERATIVE

DOMANDA: chiunque intenda inviare un torello al Centro Genetico, deve fare richiesta ad ANAFIBJ.

VISITA PRE-ENTRATA: per i torelli accettati potrà essere effettuata una visita aziendale da un veterinario incaricato dal Centro Genetico

Durante la visita il veterinario, oltre all'esame clinico previsto, può prelevare un campione di sangue per i test stabiliti.

Qualora vengano rilevati fatti clinici o anomalie incompatibili con la carriera riproduttiva, il torello non sarà ammesso.

I soggetti devono essere decornati.

ENTRATA AL CENTRO GENETICO: l'arrivo deve avvenire nei giorni stabiliti in base al calendario predisposto.

L'entrata dei torelli è fissata tra i 4 e i 12 mesi di età.

All'arrivo, il veterinario esaminerà la documentazione sanitaria ed eseguirà la visita clinica dei soggetti sull'automezzo (autorizzato al trasporto bovino / preventivamente lavato e disinfettato).

I torelli devono presentarsi in condizioni igieniche accettabili, risultare effettivamente decornati, non evidenziare anomalie fisiche (del tipo ernia ombelicale, problemi agli arti). I torelli verranno pesati.

STALLA ISOLAMENTO: all'arrivo i torelli verranno inviati in una stalla di isolamento dove resteranno in gruppo per almeno 30 gg. Alla fine della quarantena verranno trasferiti al Centro Genetico.

PERMANENZA AL C.G.: la permanenza dei torelli al centro genetico è prevista indicativamente in ca. 105 gg.

QUOTA GIORNALIERA: la quota giornaliera copre le spese per tutte le prestazioni previste: alimentazione, controlli, assistenza sanitaria e assicurazione.

Sulla base dei costi medi di gestione dei torelli e tenuto conto, per i torelli nati in Italia, del contributo del Ministero delle Risorse Agricole, viene fissata annualmente la quota per torello.

Il pagamento va effettuato al momento dell'entrata.

ASSICURAZIONE: ANAFIBJ stipulerà per ogni soggetto un contratto di assicurazione per un massimale prefissato, comprese le spese inerenti eventuali interventi sanitari, che assicura, limitatamente al periodo di permanenza al Centro Genetico, i seguenti rischi: morte o abbattimento forzoso per infortuni e per malattie comuni o contagiose. Per quanto concerne le malattie comuni o contagiose la garanzia è subordinata agli accertamenti che l'Associazione Nazionale effettuerà presso la stalla di quarantena.

Dai rimborsi verranno detratti il premio assicurativo, le spese medicinali e le eventuali spese accessorie.

Il torello che rientra in azienda perde ogni diritto a rimborsi assicurativi.

ACCERTAMENTO ASCENDENZA: i torelli dovranno avere la conferma dell'esatta paternità e maternità mediante un test ufficialmente riconosciuto.

VARIANTI GENETICHE INDESIDERABILI: qualora nell'ascendenza di un torello risultassero soggetti portatori di varianti genetiche indesiderabili, il torello verrà testato e, se portatore, escluso dal Centro Genetico.

ANALISI GENOMICA il toro dovrà avere una analisi genomica con almeno 50.000 marcatori.

NORME SANITARIE

TORELLO: deve essere sottoposto obbligatoriamente ai test sanitari previsti, nei 28 giorni precedenti

l'introduzione nei locali di quarantena, ed essere quindi provvisto dalla documentazione sanitaria ufficiale:

ALLEVAMENTO: deve essere in possesso del modello sanitario, ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi sotto il controllo del veterinario ufficiale della USSL di competenza, controfirmata dal responsabile del servizio. pervenire al Centro Genetico su mezzo autorizzato, lavato e disinfettato.

Nel periodo di isolamento e durante la permanenza presso il Centro Genetico il soggetto sarà sottoposto ai controlli previsti dalle normative sanitarie.